



# PARTE SPECIALE “E”

Reati Societari

e

Reati in materia di Abuso di Mercato

Carpi,

## **1. REATI RICOMPRESI NELLA PRESENTE ANALISI, PROTOCOLLI DI PREVENZIONE E DI SUCCESSIVO CONTROLLO**

La presente parte speciale trova applicazione in relazione ai reati societari, per i quali si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
- per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote; per il secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria è da quattrocento a ottocento quote;
- per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

- per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

- per il delitto di aggioaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

La presente parte speciale trova applicazione, altresì, in relazione ai reati in materi di abuso di mercato, per i quali si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per il delitto di abuso di informazioni privilegiate, previsto dall'art. 184 D.Lgs 58/88, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- per il delitto di manipolazione del mercato, previsto dall'art. 185 D.Lgs. 58/88, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

### REATI SOCIETARI

n.	RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO
01	Art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001	Art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali)

<b>ANALISI FATTISPECIE</b>	<p>Fuori dai casi previsti dall'art. <u>2622</u>, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi</p> <p>Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 200 a 400 quote.</p>	
<b>n.</b>	<b>RIFERIMENTO</b>	<b>REATO PRESUPPOSTO</b>
<b>02</b>	<b>Art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001</b>	<b>Art. 2621 bis c.c. (Fatti di lieve entità)</b>
<b>ANALISI FATTISPECIE</b>	<p>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.</p> <p>Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 100 a 200 quote.</p>	

Il reato in esame è un reato proprio, quindi può essere commesso solamente dai soggetti indicati, ovvero:

- gli amministratori,
- i direttori generali,
- i sindaci

- I liquidatori
- i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili.

La condotta sanzionata consiste nell'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali di fatti materiali inveritieri o nell'omissione di informazioni imposte dalla legge, relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo di appartenenza.

Tale fattispecie coinvolge tutti gli aspetti di rilievo economico della situazione societaria, tra cui quello finanziario comprendente le scelte di politica gestionale.

Ogni falsificazione prevista dalla norma deve connotarsi della inderogabile caratteristica di essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle indicate comunicazioni sociali e a trarre in inganno i soci o il pubblico, essendo rivolta a conseguire un ingiusto profitto a beneficio dell'autore del reato ovvero di terzi. Può definirsi "idoneo ad ingannare" tutto ciò che può incidere sulle scelte a contenuto e risvolto patrimoniale che saranno operate dal fruitore di quella specifica informazione falsa.

Il reato si consuma dove e quando la falsa comunicazione giunge a conoscenza dei soci o del pubblico. Quindi, con riferimento al bilancio, per quanto concerne i soci, col relativo deposito per l'approvazione da parte dell'assemblea; mentre, con riferimento al pubblico, col deposito successivo alla sua approvazione.

Con riguardo alle altre comunicazioni sociali, dovrà generalmente aversi riguardo al momento nel quale esse giungono nella percezione dei destinatari.

La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

I fatti di lieve entità riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

n.	RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO
03	Art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001	Art. 2622 c.c. (False comunicazioni sociali delle società quotate)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi

Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 400 a 600 quote.

La struttura delle due incriminazioni è pressoché identica ed è tesa a superare l'assetto ideato dal legislatore del 2002 nel quale era prevista una fattispecie contravvenzionale di pericolo ed un delitto di danno, in un rapporto di sostanziale progressione criminosa tra loro.

Le modifiche apportate dalla Legge n. 69 del 2015 hanno, per certi versi, ampliato l'ambito di operatività dell'incriminazione delle false comunicazioni sociali, avendo comportato l'eliminazione dell'evento (danno) e delle soglie previste dai precedenti artt. 2621 e 2622 c.c., mantenendo invece nella sostanza identico il profilo della condotta tipica.

La fattispecie di cui all'art. 2622 c.c. risulta ipotesi speciale applicabile al cospetto di società quotate nei mercati ufficiali o di società a queste equiparate (ai sensi del comma secondo del medesimo articolo): in ragione della diversa diffusività degli effetti conseguenti all'offesa alla trasparenza societaria, il legislatore ha inteso approntare una risposta autonoma, munita di un trattamento sanzionatorio decisamente severo (la reclusione da tre a otto anni), che ispesisce la "pregnanza inquisitoria" del "nuovo" reato di falso in bilancio.

L'elencazione, ricomprendendo le società che controllano emittenti quotati, pone riparo ad una grave lacuna della previgente fattispecie di cui all'art. 2622, che riteneva irragionevolmente configurabile la fattispecie meno grave – procedibile a querela – anche al cospetto di holding a capo di società; nella stessa prospettiva, più in generale, si ricomprendono nell'ambito applicativo del reato tipologie societarie che, pur non essendo quotate, hanno la medesima rilevanza economica, colmando precedenti dissimmetrie che generavano "paradossali sacche di impunità".

Rispetto al reato ex 2621 c.c. sono due le principali note differenziali: non si prevede che le comunicazioni sociali "veicolo" di falsità siano "previste dalla legge", né che i "fatti materiali" oggetto della condotta attiva di falso siano "rilevanti".

Di conseguenza la punibilità del falso commesso in seno a società quotate è estesa ad ogni dichiarazione, orale o scritta, resa non sulla base di obblighi normativi espressi, taciti o impliciti, ma anche in conseguenza di iniziative volontariamente assunte.

La mancata riproposizione dell'aggettivo "rilevanti", riferito ai "fatti materiali", costituisce un ampliamento della nozione tipica di falso, valevole a ricomprendere ogni ipotesi di scarto contabile, anche quantitativamente minimale. Di fatto vi è un livello di tolleranza maggiore nella valutazione, sotto il profilo della punibilità in sede penale, delle condotte del management delle società non quotate rispetto a quello delle quotate perché nel caso di comportamenti dagli effetti minori è molto differente il grado di pericolosità in concreto per il funzionamento dell'economia.

04	Art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001	Art. 2623 c.c. (Falso in prospetto) [Abrogato e sostituito dall'articolo 34, comma 2, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262]
----	------------------------------	--



Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati e notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Anche se il testo della norma usa il termine "chiunque", in realtà il reato in esame è un reato proprio, quindi può essere commesso solamente dai soggetti tenuti ad inviare documenti informativi agli organi di controllo.

La condotta punibile consiste:

- nell'esposizione di false informazioni nei prospetti o negli altri documenti indicati;

(anche le valutazioni integrano il delitto in esame; le false informazioni devono riguardare i fatti e le valutazioni che fondano l'offerta)

- nell'occultamento di dati o notizie

(anche il mancato aggiornamento del prospetto informativo a fronte di fatti nuovi sopravvenuti tra la sua pubblicazione e la conclusione del periodo di adesione è ritenuto idoneo ad integrare l'ipotesi di occultamento di dati o notizie).

Sono due condotte alternative ed equivalenti, ciascuna delle quali integra da sola la fattispecie di reato.

Per quanto riguarda i documenti attraverso i quali possono essere trasmesse le falsità penalmente rilevanti ai sensi di questa norma, questi sono accomunati dalla finalità di informazione impersonale del mercato in ordine ad operazioni riguardanti strumenti o prodotti finanziari e dalla correlata destinazione alla pubblicazione.

Deve sussistere, in capo a chi agisce, la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

L'art. 173-bis D. Lgs. n. 58/1998, riproposto e modificato dalla legge n. 262/2005, in luogo della duplice previsione di una contravvenzione e di un delitto, a seconda che ai destinatari del prospetto non fosse o fosse derivato un danno patrimoniale, ha unificato le due fattispecie in un unico delitto, dimenticando di raccordare la nuova disciplina all'art. 25-ter D. Lgs. n. 231/2001, il quale mantiene in richiamo all'art. 2623 c.c.

Tale mancato coordinamento legislativo ha generato perplessità in ordine alla responsabilità della società anche per la nuova fattispecie di cui all'art. 173-bis D. Lgs. n. 58/1998, risolto in senso negativo dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con

la sentenza n. 34476 del 23.06.2011. In ragione di tale pronuncia la Società non risponde ex D.Lgs 231/01 del reato in questione.

n.	RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO
05	Art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001	Art. 2624 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione) Articolo abrogato dall'art. 37 c. 34 d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ma sostituito identico dall'art. 27 del medesimo decreto che recita: Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale
<b>ANALISI .FATTISPECIE</b>	<p>I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.</p> <p>Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. 4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà. 5. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto.</p>	

Il reato in esame è un reato proprio, quindi può essere commesso solamente dai:

- ✓ responsabili della società di revisione;
- ✓ direttori generali e componenti dell'organo di amministrazione e di controllo, a titolo di concorso, per avere determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

Tale ipotesi di reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, nelle relazioni od in altre comunicazioni della società di revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, secondo modalità idonee a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse.

Per "relazioni" si devono intendere i documenti presi in considerazione dall'art. 2409-ter, comma 1, lett. c) c.c., dall'art. 156 del TUF, quelle sulla congruità del rapporto di cambio nel caso di fusione o di scissione e sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni nel caso di aumento di capitale con limitazione del diritto di opzione, nonché tutti i rapporti ed i giudizi motivati formulati dalla società di revisione.

Anche in questo caso si tratta di due condotte alternative ed equivalenti (false attestazioni od occultamento).

Il reato in questione viene configurato come delitto ovvero come contravvenzione a seconda che abbia cagionato o meno ai destinatari delle comunicazioni un danno patrimoniale.

I soggetti destinatari, e quindi coloro che subiscono il danno, possono essere: la stessa società sottoposta a revisione, i soci, i creditori sociali e il pubblico dei risparmiatori, che abbiano accordato credito o effettuato scelte di investimento sulla base della attendibilità conferita al bilancio della società controllata dai revisori.

Anche con riferimento a tale reato, l'art.174 bis D.Lgs 24.02.1998, n. 58 (formalmente abrogato ex art. 40, D.Lgs n. 39/2010), sostituito dall'art. 27 del medesimo D.Lgs n. 39/2010, ha dimenticato di raccordare la nuova disciplina all'art. 25-ter D. Lgs.. n. 231/2001, il quale mantiene in richiamo all'art. 2624 c.c.

Tale mancato coordinamento legislativo ha generato perplessità in ordine alla responsabilità della società anche per la nuova fattispecie di cui all'art. 27 D. Lgs.. n. 39/2010, risolto in senso negativo dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34476 del 23.06.2011. In ragione di tale pronuncia la Società non risponde ex D.Lgs 231/01 del reato in questione.

## Possibili condotte illecite dei reati sopra analizzati

### COMUNICAZIONI AI SOCI ED AL PUBBLICO

Nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico:

- vengono esposti fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione;
- vengono omesse informazioni relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.

### Analisi della realtà aziendale e indice di rischio

A seguito delle interviste condotte e delle risposte ottenute dai referenti aziendali, ai quali sono state sottoposte check list ricognitive, è emerso che:

- la contabilità viene tenuta dall'Ufficio Financing;
- i bilanci vengono redatti da consulenti esterni;
- i bilanci sono comprensivi del rendiconto finanziario, ai sensi dell'OIC n. 10 con metodo indiretto e riportato nella nota integrativa confrontandolo con quello dell'esercizio precedente;
- la relazione sulla gestione nella parte relativa ai rischi a cui è esposta la Società è esaustiva e fornisce informazioni in merito ai rischi di credito, di liquidità ed alle strategie attuate dalla Società stessa per farvi fronte;

Inoltre, è emerso che non vi sia mai stata:

- la mancata comunicazione all'assemblea dei soci della perdita di oltre un terzo del capitale sociale;
- l'esposizione di fondi di svalutazione crediti molto bassi;
- iscrizione in bilancio di un bene immobile per un valore superiore al prezzo di costo;
- l'esposizione in bilancio di fondi di ammortamento dei contratti di leasing irragionevolmente sottostimati;
- l'iscrizione di costi e, di conseguenza, di debiti inesistenti allo scopo di sottrarre risorse alla società a beneficio di soggetti terzi;
- la rilevazione dell'ammortamento di alcuni beni in misura superiore a quella corrispondente all'effettiva obsolescenza dei beni medesimi, allo scopo di rilevare un minore utile di esercizio o una maggior perdita;

- la mancata indicazione nella relazione che accompagna il Bilancio d'esercizio della dismissione di beni e/o dell'incarico a terzi di attività rilevanti per la gestione societaria;
- l'iscrizione fittizia in bilancio di poste attive qualificate come "partite da regolare";
- l'iscrizione tra le passività di un fondo di accantonamento rischi e oneri, pur in assenza di tali rischi, al solo scopo di deprimere il risultato di esercizio;
- l'iscrizione in bilancio di costi non aventi natura di costo pluriennale o incrementativi del valore del bene a cui sono stati riferiti (es. capitalizzazione di costi di pubblicità che, in realtà, avevano esaurito la loro efficacia nell'ambito dell'esercizio nel quale erano stati sostenuti);
- l'inserimento di dati all'interno di poste di bilancio non corrette al fine di determinare una lettura finale dell'attivo e delle passività diversa dal reale;
- l'omissione di un accantonamento a rettifica del totale dei crediti, reso necessario dalla situazione di crisi e di insolvenza in cui versano, alla data del bilancio, uno o più creditori;
- la presentazione di una rendicontazione falsa al fine di ottenere il finanziamento di un progetto relativo alla formazione del personale;
- l'esibizione, nel corso di una verifica fiscale, di fatture falsificate;
- l'omessa comunicazione di dati riguardanti modifiche societarie intervenute che comporterebbero la modifica dell'atto costitutivo della società;
- la mancata segnalazione di eventuali anomalie riscontrate nell'attività di controllo con conseguente alterazione delle valutazioni relative alla correttezza di alcuni dati necessari per la predisposizione del bilancio;

Da quanto suddetto, pur non essendosi ad oggi verificate condotte illecite, è purtuttavia possibile che possano essere esposti dati falsi, al fine di alterare l'effettiva situazione economica e patrimoniale dell'Ente. E' altresì possibile che vengano diffuse comunicazioni che rechino dati/informazioni non veritieri o parziali circa la realtà economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente e che – a causa di tanto – soci o creditori subiscano pregiudizi di natura economico-patrimoniale.

### **Presidi di tutela**

In ragione di quanto previsto dal Modello Organizzativo e dei risultati ottenuti dall'analisi di cui sopra si ritiene che la Società - qualora adotti i presidi di tutela sottoindicati - potrà ridurre il rischio di commissione dei reati ex D.L. 231/01 a quel livello di accettabilità, (il rischio è accettabile se l'evento si

verifica solo in caso di elusione fraudolenta del modello), tale da escludere la responsabilità della Società stessa.

### **I presidi di tutela sono:**

- regole di condotta;
- protocolli;
- controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza.

### **Regole di condotta**

I soggetti delegati ad operare per conto e nell'interesse della Società devono:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati societari;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Pertanto è fatto divieto di:

- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere di comunicare dati e informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- garantire il rispetto dei principi di integrità, correttezza e trasparenza così da consentire ai destinatari di pervenire ad un informato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività;
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;

- tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione.

Inoltre:

- le rilevazioni contabili devono basarsi su informazioni precise, verificabili, esaustive e riflettere la natura e la tipologia dell'operazione a cui si riferiscono, nel rispetto delle relative disposizioni legislative e principi contabili;
- le rilevazioni contabili devono essere corredate dalla relativa documentazione di supporto, necessaria a consentire – anche a posteriori – analisi e verifiche obiettive dei dati in esse contenute;
- ogni operazione aziendale che si riflette sul sistema contabile deve avvenire sulla scorta di adeguata evidenza documentale e si considera adeguato ogni valido ed utile supporto documentale atto a fornire tutti gli elementi, dati ed informazioni necessari alla puntuale ricostruzione, all'occorrenza, dell'operazione e dei motivi che ne hanno dato luogo. Il supporto documentale deve essere adeguato alla complessità dell'azione medesima;
- le operazioni devono essere eseguite e/o quantomeno autorizzate da funzioni differenti. Tale meccanismo disincentiva la produzione di errori e di irregolarità o consente l'individuazione delle stesse nel processo lavorativo;
- le rilevazioni contabili devono consentire la ricostruzione economica, patrimoniale e finanziaria dell'ente in qualsiasi momento storico;
- le movimentazioni finanziarie attive o passive dell'ente devono essere sempre riconducibili ad eventi certi, documentati e strettamente inerenti;
- ciascuna funzione aziendale deve essere messa a conoscenza dei dati e delle notizie che deve fornire al fine della predisposizione del bilancio, secondo uno scadenziario ben preciso;
- la trasmissione dei dati alla società di service ed agli eventuali professionisti esterni deve avvenire attraverso una scheda che consenta di tenere tracciati i vari passaggi;
- il bilancio di esercizio deve essere redatto tassativamente secondo le disposizioni di legge;
- nella contabilizzazione delle poste di bilancio l'ente deve ispirarsi a criteri contabili prudenziali;
- la contabilità e la documentazione societaria anche commerciale, deve essere tenuta ed utilizzata in modo tale, nel rispetto delle presenti regole, da non poter consentire interpretazioni tali da permettere operazioni illecite

sul capitale, in pregiudizio ai creditori o per illecite influenze in assemblea.

## **Protocolli preventivi**

### **La Società si è dotata dei seguenti protocolli preventivi:**

- ✓ Informazione e formazione specifica del personale
- ✓ Previsione di divieti nel Codice Etico
- ✓ Sistema di deleghe
- ✓ Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi
- ✓ Sistema disciplinare
- ✓ Gestione delle risorse finanziarie
- ✓ Tracciabilità ed archiviazione delle informazioni
- ✓ Procedure specifiche di comportamento (di seguito analiticamente esposte)

## **Procedure specifiche di comportamento**

### **La Società ha previsto modalità di comportamento cui sono tenuti a conformarsi i soggetti chiamati ad operare in nome e nell'interesse della Società, al fine di garantire:**

- il rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili;
- il rispetto del principio di completezza del bilancio, mediante l'indicazione di tutti i dati prescritti dalla normativa vigente;
- l'elencazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione aziendale interessata deve fornire; l'indicazione delle altre funzioni aziendali a cui i dati devono essere trasmessi; i criteri per la loro elaborazione; la tempistica di consegna;
- la verifica periodica della veridicità dei dati forniti dai vari responsabili di funzione;
- la tempestiva trasmissione, ai Componenti del Consiglio di amministrazione, della bozza di bilancio;
- la giustificazione di ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione dei documenti contabili sopra richiamati e delle relative modalità di applicazione;
- la tracciabilità delle operazioni che comportino il trasferimento e/o il deferimento di posizioni creditorie.



### **Le procedure da seguire sono le seguenti:**

1. le funzioni aziendali interessate inoltrano i dati, le informazioni, i documenti e gli atti necessari al Consiglio di Amministrazione, chiamato a predisporre il progetto di bilancio;
2. l'Organo Amministrativo verifica la correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni ricevute, dei documenti contabili connessi nonché degli elementi informativi messi a disposizione;
3. la Società, per il tramite dei propri Organi di controllo (Consulenti Commercialisti e revisori) esercita un attento controllo sulla certezza dei dati di bilancio e sulle informazioni e comunicazioni rese ai Soci.

### **Controlli da parte dei Consulenti Commercialisti e Revisori e dell'Organismo di Vigilanza**

**Gli organi di controllo (Consulenti Commercialisti e revisori ed Organismo di Vigilanza), nelle loro rispettive funzioni e compiti, dovranno eseguire una serie di controlli specifici e concreti, ovvero verificare:**

- ✓ la congruenza tra il piano dei conti e quanto prescritto dagli artt. 2043 e seguenti del codice civile, afferenti gli elementi monetari, finanziari e patrimoniali;
- ✓ la correttezza nell'esecuzione delle operazioni sui saldi;
- ✓ a campione, la sequenzialità delle fatture attive e delle registrazioni delle fatture passive, la leggibilità dei documenti, la corretta contabilizzazione delle registrazioni contabili;
- ✓ la chiusura contabile, l'elaborazione del risultato d'esercizio, l'applicazione dei principi contabili nazionali ed internazionali, l'osservanza delle norme statutarie e di legge per la predisposizione e l'approvazione del bilancio;
- ✓ sempre a campione, la corretta gestione dei flussi di cassa, dei finanziamenti e degli investimenti finanziari;
- ✓ l'esistenza di autorizzazioni per il compimento di specifiche operazioni, in particolare quelle riguardanti l'accesso ai valori monetari, ai titoli patrimoniali mobiliari e immobiliari ed, in generale, alle informazioni finanziarie;
- ✓ **che per i pagamenti:**
  - esista (e sia aggiornato) uno scadenziario analitico delle posizioni debitorie;

- esistano autorizzazioni al pagamento tramite un sistema di deleghe e poteri di firma;
  - esista un'anagrafica fornitori;
  - il ricorso al pagamento in contanti o tramite assegni sia limitato;
  - sia rispettato l'obbligo di emissione di assegni "non trasferibili";
  - i libretti di assegni siano custoditi in luoghi ad accesso controllato;
  - le password per effettuare i pagamenti "home banking" siano custodite;
  - gli operatori non modifichino le coordinate bancarie lavorando "home banking";
  - le casse abbiano la consistenza di cui alle scritture contabili;
  - la documentazione contabile ed extracontabile sia regolare e completa;
- ✓ **che per gli incassi:**
- esista (e sia aggiornato) uno scadenziario analitico delle posizioni creditorie;
  - esista documentazione giustificativa per ogni incasso;
  - siano registrati i valori pervenuti;
  - siano presenti (e rispettate) misure di controllo in caso di incassi parziali;
  - in contanti, essi siano registrati sul giornale di cassa in tempi rapidi;
  - in contante, vi sia documentazione di supporto al fine di consentire che tutte le operazioni siano state rilevate;
  - con periodicità mensile venga verificata la riconciliazione tra registro dei valori pervenuti e risultanze delle registrazioni di cassa;
  - sia verificata la regolarità, adeguatezza, completezza e aggiornamento della documentazione contabile ed extracontabile;
  - vi sia stata una corretta contabilizzazione ed essi siano stati versati nei fondi dell'impresa;
- ✓ **che per la gestione delle banche:**
- vi sia una separazione dei compiti tra coloro che sono delegati ad operare e coloro che sono tenuti alla contabilizzazione delle operazioni;
  - le operazioni di apertura, utilizzo, controllo e chiusura dei conti correnti siano sempre compiute da soggetti autorizzati;
  - periodicamente siano compiute verifiche delle condizioni negoziate con gli istituti di credito;

- periodicamente siano esaminati i movimenti effettuati sui conti correnti;
  - le periodiche riconciliazioni bancarie siano state effettuate da funzione diversa di chi ha operato sui conti correnti e di chi ha contabilizzato;
- ✓ **che per la gestione dei finanziamenti:**
- sia stata compiuta una valutazione economica comparativa per la selezione delle più idonee fonti di finanziamento;
  - siano state correttamente rappresentate a bilancio le operazioni finanziarie a medio e lungo termine;
  - i contratti per l'acquisizione dei finanziamenti a medio e lungo termine siano stati stipulati correttamente;
  - le passività a medio e lungo termine siano state autorizzate;
  - le condizioni ed i vincoli di garanzia applicati siano economicamente corretti;
  - le fonti di finanziamento siano state correttamente impiegate;
  - le riconciliazioni periodiche tra le risultanze contabili e i piani di ammortamento siano corrette.

<b>06</b>	<b>Art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001</b>	<b>Art. 2625 comma 2 c.c. (Impedito controllo)</b>
<b>ANALISI FAT TISPECIE</b>	<p>Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.</p> <p>Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.</p> <p>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p> <p>Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 200 a 360 quote.</p>	

Il reato in esame è un reato proprio quindi può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

La condotta consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Sono contemplate due modalità esecutive, tra loro alternative: l'occultamento di documenti o l'impiego di altri idonei artifici.

In via prudenziale si ritiene che rientrino nella fattispecie di reato non solo le manovre ostruzionistiche ed impeditive delle funzioni di controllo interno ed esterno bensì anche i comportamenti che si sostanzino in dichiarazioni menzognere, ovvero nel rifiuto da parte degli amministratori di aderire a richieste di esibizione di libri e scritture, di fornire informazioni e chiarimenti, ovvero rendiconti.

n.	RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO
7	Art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001	Art. 2636 c.c. (Illecita influenza sull'assemblea)
<b>ANALISI FATTISPECIE</b>	<p>Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 300 a 660 quote.</p>	

Il delitto in esame è un reato comune, quindi può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

L'interesse protetto è quello del corretto funzionamento dell'organo assembleare; la norma mira ad evitare la creazione di maggioranze non genuine.

La condotta di reato consiste nella commissione di "atti simulati e fraudolenti" (es. vengono ammessi al voto in assemblea soggetti non legittimati).

L'evento è individuato nella determinazione della maggioranza.

Il dolo del reato è quello di determinare la maggioranza assembleare, associato all'intenzione di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, il quale non necessariamente deve essere inteso solo come economico.

## Possibili condotte illecite dei reati sopra analizzati

## CONTROLLO SULLA GESTIONE SOCIALE

### Analisi della realtà aziendale e indice di rischio

A seguito delle interviste condotte e delle risposte ottenute dai referenti aziendali, ai quali sono state sottoposte check list ricognitive, è emerso che:

- i soci partecipano con regolarità alle assemblee;
- in corso d'anno vengono convocate almeno tre o quattro assemblee: una per l'approvazione del bilancio e le altre dedicate alla valutazione dell'andamento della gestione;
- i voti in assemblea vengono espressi in modo palese;
- i controlli ad oggi effettuati non hanno rilevato situazioni di rilievo penale;
- i verbali delle assemblee sono messi a disposizione dei soci;

E' emerso, altresì, che:

- i libri e le scritture contabili della Società siano tenuti in modo tale da non rendere difficoltoso o addirittura impossibile il controllo sull'andamento dell'impresa;
- che nessun soggetto, materialmente o con pressioni di carattere morale, abbia impedito ai titolari dei poteri di controllo l'accesso alla sede sociale o comunque abbia loro rivolto minacce affinché non esercitino tali poteri;
- non siano stati compiuti comportamenti in grado di trasfigurare la realtà esterna, mediante la simulazione di circostanze inesistenti o la dissimulazione di circostanze esistenti;
- non siano stati compiuti comportamenti che si sostanzino in dichiarazioni menzognere, purché presentate in modo tale da assumere l'aspetto della verità;
- non vi sia stato il rifiuto da parte degli amministratori di aderire a richieste di esibizione di libri e scritture, di fornire informazioni e chiarimenti ovvero rendiconti;
- non vi siano stati comportamenti che si sostanzino in un "ostruzionismo" nonché in un'attività di "mero disturbo", tale da rendere temporalmente procrastinato, seppure senza concreta preclusione, il controllo;
- non vi sia stata la sottrazione di documenti sociali, (sottrazione intesa sia come totale distruzione delle scritture, sia come la possibilità di prenderne

visione ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo sia stata resa soltanto più difficoltosa);

- non vi sia stato il rifiuto di fornire ai consulenti i documenti concernenti le azioni legali intraprese dalla Società per il recupero di crediti;
- non vi sia stato l'impedimento e/o l'ostacolo allo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, agli organi sociali e ai consulenti.

Pur non essendosi, ad oggi, verificate condotte illecite, è purtuttavia possibile che in futuro possa essere impedito od ostacolato lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione ovvero siano poste in essere manovre fraudolente idonee a influenzare il costituirsi delle maggioranze assembleari, il tutto in spregio di un corretto controllo sulla gestione sociale.

Qualora ciò dovesse accadere la Società ha previsto i seguenti presidi di tutela a cui la dirigenza ed i collaboratori devono attenersi:

- regole di condotta;
- protocolli;
- controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza.

## **Regole di condotta**

I soggetti delegati ad operare per conto e nell'interesse della Società devono:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati societari;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

Pertanto è fatto divieto di:

- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

Inoltre è fatto divieto di:

- sollecitare indebitamente il rilascio di deleghe;

- ostacolare e comunque rendere non agevole l'esercizio del diritto di informazione e partecipazione dei soci nonché di compiuta espressione della loro volontà;
- avvalersi di azioni non collocate;
- porre in essere comportamenti tali da configurare ipotesi di mercato di voto;
- falsificare i verbali dell'assemblea.

### Protocolli preventivi

#### La Società si è dotata dei seguenti protocolli preventivi:

- ✓ Informazione e formazione specifica del personale
- ✓ Previsione di divieti nel Codice Etico
- ✓ Sistema di deleghe
- ✓ Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi
- ✓ Sistema disciplinare
- ✓ Tracciabilità ed archiviazione delle informazioni
- ✓ Procedure specifiche di comportamento (di seguito analiticamente esposte)

### Controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza è fatto obbligo di svolgere controlli con le modalità indicate nella procedura controlli ODV, a cui si rimanda.

08	Art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001	Art. 2626 c.c. (Indebita restituzione dei conferimenti)
ANALISI FATTISPECIE	<p>Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p> <p>Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 200 a 360 quote.</p>	

Il reato in esame è un reato proprio quindi può essere commesso esclusivamente dagli amministratori; coloro i quali beneficiano dell'indebita restituzione non sono invece punibili.

Semmai, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., potrebbero concorrere i soci che svolgessero un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

L'articolo in questione opera in tutti quei casi in cui i conferimenti vengano restituiti o i soci siano liberati dall'obbligo di conferire in assenza di una deliberazione assembleare dispositiva di una riduzione del capitale sociale.

Con il termine "restituzione" si ricomprendono tutte le modalità di riduzione del capitale sociale mentre con il termine "liberazione dei soci dai conferimenti da eseguire" si fa riferimento al caso in cui il capitale non sia stato interamente versato; la società rinuncia al credito vantato nei confronti dei soci per i versamenti ancora dovuti sui conferimenti.

n.	RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO
09	Art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001	Art. 2627 c.c. (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)
<b>ANALISI FATTISPECIE</b>	<p>Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.</p> <p>La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.</p> <p>Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 200 a 260 quote.</p>	

Il reato in esame è un reato proprio quindi può essere commesso esclusivamente dagli amministratori; coloro i quali beneficiano dell'indebita restituzione non sono invece punibili.

Semmai, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., potrebbero concorrere i soci che svolgessero un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.



L'intervento punitivo trova la sua ragione nel danno arrecato alla Società, desumibile dalla locuzione "ripartizione di acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva".

Il momento consumativo del reato coincide con l'effettiva ripartizione da parte degli amministratori.

La restituzione degli utili o la ricostruzione delle riserve, prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, estingue il reato. L'eliminazione del danno arrecato alla società fa venir meno l'interesse alla punizione dei fatti precedentemente commessi dagli amministratori.

La condotta riparatoria può essere o meno volontaria.

Gli amministratori, per restituire gli utili o per ricostruire le riserve, dovrebbero chiedere ai soci (che potrebbero essere del tutto estranei ai fatti ed in buona fede), beneficianti delle ripartizioni, la restituzione di quanto da questi percepito. Nel caso in cui i soci non prestassero la propria collaborazione, l'onere della reintegrazione finanziaria spetterebbe, pur sempre, in capo agli amministratori.

<b>10</b>	<p><b>Art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001</b></p>	<p><b>Art. 2628 c.c. (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)</b></p>
<b>ANALISI FATISPECIE</b>	<p>Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p> <p>La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.</p> <p>Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</p> <p>Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 200 a 360 quote.</p>	

Il reato in esame è un reato proprio quindi può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

Semmai, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., potrebbero concorrere i soci che svolgessero un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Per quanto concerne la condotta, la norma parla di acquisto e sottoscrizione di azioni o quote sociali.

Con il termine "acquisto" si ricomprende non solo il contratto di compravendita e gli acquisti a titolo oneroso bensì ogni forma negoziale che abbia come effetto il trasferimento di proprietà delle azioni.

È vietato l'acquisto di azioni proprie senza il tramite di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio ovvero sul mercato da parte di società quotate in borsa.

L'ulteriore modalità di commissione del reato è quella di sottoscrizione di azioni o quote sociali.

È richiesto che sia cagionata una lesione effettiva all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Per i delitti in esame, ci deve essere la volontà dell'acquisto o della sottoscrizione delle azioni o quote sociali, accompagnata dalla consapevolezza dell'irregolarità dell'operazione e dalla rappresentazione della lesione del capitale sociale e delle riserve obbligatorie. Ci deve essere anche la conoscenza e la volontà di agire fuori dei casi consentiti dalla legge.

Qualora venga ricostituita la situazione preesistente alla commissione del reato, ripristinando le riserve obbligatorie ed il capitale sociale, il reato è estinto.

11	Art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001	Art. 2629 c.c. (Operazioni in pregiudizio dei creditori)
ANALISI FATISPECIE	<p>Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p> <p>Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 300 a 660 quote.</p>	

Il reato in esame è un reato proprio, quindi può essere commesso solamente da:

- ✓ amministratori;
- ✓ soci, in concorso;
- ✓ soggetti incaricati dall’Autorità Giudiziaria o dall’Autorità di pubblica vigilanza, di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

La norma è diretta a tutelare i creditori sociali, assicurando l’effettività ed integrità del capitale sociale in relazione ad alcune operazioni, come le riduzioni del capitale sociale, le scissioni e le fusioni. Sono penalmente rilevanti solo quelle condotte che abbiano effettivamente cagionato un danno patrimoniale ai creditori.

La condotta consiste nell’effettuare una operazione di riduzione del capitale sociale, di fusione o di scissione, in violazione delle disposizioni di legge poste a tutela dei creditori, individuate nell’ambito di quelle che regolano gli istituti in esame.

La violazione delle disposizioni deve intervenire durante la fase dell’effettuazione delle operazioni di riduzione, fusione e scissione. La volontà del legislatore è di escludere la rilevanza penale delle violazioni di disposizioni di carattere meramente formale che non siano astrattamente idonee a cagionare l’evento del reato, come nel caso di fusione tra due società, solide economicamente, ma realizzata in violazione delle regole procedurali previste dal codice civile.

Il reato si consuma quando viene cagionato il danno patrimoniale al creditore: nelle riduzioni, quando a seguito della delibera assembleare e della conseguente operazione finanziaria irregolare, venga cagionato danno ai creditori; nelle fusioni e nelle scissioni, a seguito della stipula dell’atto negoziale, venga posto in essere un qualsiasi atto che determini, in concreto, una confusione tra i patrimoni delle società interessate, con correlativo e contestuale danno per il patrimonio dei creditori.

Il reato si estingue se, prima del giudizio, viene risarcito il danno ai creditori.

12	<b>Art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001</b>	<b>Art. 2632 c.c. (Formazione fittizia del capitale)</b>
<b>ANALISI FATTISPECIE</b>	Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.  Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 200 a 360 quote.	

Il reato in esame è un reato proprio quindi può essere commesso da:

- amministratori,
- soci conferenti.

Attraverso le condotte sopra riportate si ha una formazione fittizia, totale o parziale, del capitale sociale.

L'interesse protetto dalla norma è l'effettiva ed integrale formazione del capitale sociale.

<b>13</b>	<b>Art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001</b>	<b>Art. 2633 c.c. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)</b>
<b>ANALISI FATTISPECIE</b>	<p>I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p> <p>Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 300 a 660 quote.</p>	

Il reato in esame è un reato proprio quindi può essere commesso esclusivamente dai liquidatori.

Si configura allorquando i liquidatori compiano uno o più atti di divisione in parti e distribuzione fra i soci dei beni sociali, prima che siano soddisfatte le ragioni creditorie o prima che siano accantonate le somme di riparto.

Si richiede – di fatto - un danno alla massa dei creditori.

La ripartizione potrà dirsi legittima e non indebita solo quando il pagamento dei creditori sociali sia stato integrale.

L'accantonamento si concreta nella separazione dal patrimonio sociale delle somme necessarie al pagamento dei creditori, attraverso il deposito delle stesse presso ente o persona che si renda garante del loro impiego per soddisfare il fine indicato.

Si ritiene necessaria la conoscenza e la volontà di ripartire le i beni sociali tra i soci o di accantonare le somme, pur nella consapevolezza che i creditori sociali non siano stati pagati per intero.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

<b>14</b>	<b>Art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001</b>	<b>Art. 2635 c.c. (Corruzione tra privati)</b>
<b>ANALISI FATTISPECIE</b>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.</p> <p>Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 200 a 400 quote.</p>	

Il reato in esame è un reato proprio quindi può essere commesso esclusivamente da:

- Amministratori
- Direttori generali
- Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari
- Sindaci e i liquidatori
- Sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno di tali soggetti (i dipendenti, i para-subordinati, agenti).

Ai fini del regime di responsabilità amministrativa, l'art. 25-ter, comma 1, lett. s-bis) del D. Lgs. 231/2001, richiama il comma 3 dell'art. 2635 c.c., pertanto la responsabilità ex D.lgs. 231/2001 si applica esclusivamente alla società corruttrice ovvero soltanto all'Ente al quale appartiene il soggetto corruttore.

L'art. 2635 c.c. incrimina esclusivamente le condotte corruttive che avvengano nell'ambito delle società, lasciando fuori dall'ambito di tutela penale le condotte corruttive commesse nei contesti di imprese individuali, consorzi e associazioni.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è il patrimonio della società cui sono riconducibili i soggetti corrotti.

Elemento soggettivo del reato è il dolo generico, anche nella forma del dolo eventuale. Quanto alla condotta oggetto di incriminazione, essa è integrata dal compimento o dall'omissione, a fronte della corresponsione o della promessa di denaro o di altra utilità, di atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio, a cui si aggiunge la violazione di un più generico obbligo di fedeltà.

Il fatto corruttivo è procedibile a querela di parte, salvo che dall'illecito consegua una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi, ovvero che la corruzione del funzionario privato non sia solo stata finalizzata ad acquisire una fornitura a discapito di un concorrente, ma anche che abbia in concreto comportato una violazione di una sorta di par condicio dei fornitori.

### **Possibili condotte illecite dei reati sopra analizzati**

## **TUTELA DEL CAPITALE SOCIALE.**

### **Analisi della realtà aziendale e indice di rischio**

A seguito delle interviste condotte e delle risposte ottenute dai referenti aziendali, ai quali sono state sottoposte check list ricognitive, è emerso che:

- il capitale sociale è interamente versato;
- negli ultimi anni non vi sono state riduzioni del capitale sociale, né restituzioni di conferimenti effettuati dai soci;
- non sono stati concessi prestiti ai soci;
- non sono state effettuate negli ultimi esercizi ripartizioni di utili o di riserve;
- non è stata perfezionata alcuna operazione straordinaria di fusione o scissione ed il capitale sociale non ha subito riduzioni;
- esistono partecipazioni di controllo e/o di collegamento;
- esistono rapporti con le società collegate e/o controllate;
- i rapporti commerciali e finanziari con altre società vengono gestiti a valori di mercato;
- la procedura dei ristori è soggetta a controllo;
- la procedura è resa nota ai soci ed approvata in assemblea;

E' emerso, altresì, che:

- l'Assemblea dei soci della Società non abbia mai deliberato la compensazione di un debito del socio nei confronti della Società con il credito da conferimento che quest'ultima vanta nei confronti del socio medesimo, attuando di fatto una restituzione indebita del conferimento;

- gli amministratori non abbiano mai deciso di procedere a restituire i conferimenti ai soci in forma simulata mediante comportamenti che si sostanziano, ad esempio, in:

- concessione di un prestito senza serie prospettive di restituzione;
- corresponsione di onorari per prestazioni inesistenti o comunque inadeguate all'entità del compenso;
- fraudolenta sopravvalutazione degli acquisti di beni in natura o di crediti;

- l'Assemblea dei soci della Società non abbia mai deliberato la distribuzione di utili, acconti su utili o riserve fondate su una causa apparente. Esempio per compensazioni, anticipazioni, premi, gratifiche, compensi riguardanti prestazioni non eseguite o già retribuite;

- l'Assemblea dei soci della Società non abbia deliberato la distribuzione di dividendi che costituiscono, non un utile di esercizio bensì fondi non distribuibili perché destinati dalla legge a riserva legale.

- non vi sia stato da parte degli amministratori l'acquisto di azioni o quote sociali della società - ovvero emesse dalla società controllante - cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, mediante le seguenti condotte:

- permuta, riporto o qualsiasi altro negozio che abbia come effetto il trasferimento della proprietà delle azioni o delle quote sociali;

- gli amministratori, nell'interesse dell'ente, non abbiano mai conferito ad un terzo – ovvero a una società fiduciaria - l'incarico di acquistare e/o sottoscrivere azioni in nome proprio e per conto della società, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale.

Ad oggi, pertanto, non si sono mai verificate condotte illecite di alterazione del capitale sociale, purtuttavia la Società ha previsto i seguenti presidi a cui la dirigenza ed i collaboratori dovranno attenersi, qualora ciò dovesse avvenire:

- regole di condotta;
- protocolli;
- controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza.

## Regole di condotta

I soggetti delegati ad operare per conto e nell'interesse della Società devono:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati societari;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

Pertanto è fatto divieto di:

- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo;
- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

E' fatto loro divieto di:

- restituire conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili, o acconti sugli utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni, scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi di capitale sociale;
- ripartire i beni sociali tra i soci, in fase di eventuale liquidazione, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli; promettere o effettuare erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle di servizio;



- violare in qualsiasi modo le norme di legge a tutela dell'integrità del capitale sociale;

### **Protocolli preventivi**

#### **La Società si è dotata dei seguenti protocolli preventivi:**

- ✓ Previsione di divieti nel Codice Etico
- ✓ Sistema di deleghe
- ✓ Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi
- ✓ Sistema disciplinare
- ✓ Tracciabilità ed archiviazione delle informazioni
- ✓ Procedure specifiche di comportamento (di seguito analiticamente esposte)

### **Procedure specifiche di comportamento**

La Società ha previsto modalità di comportamento cui sono tenuti a conformarsi i soggetti chiamati ad operare in nome e nell'interesse della Società.

#### In particolare, laddove sia intenzione dell'Ente:

- costituire nuove società;
- acquisire o alienare partecipazioni societarie;
- effettuare conferimenti;
- distribuire utili o riserve;
- compiere operazioni sul capitale sociale;
- realizzare fusioni e scissioni;
- distribuire beni sociali (da parte del liquidatore)

è stato previsto quanto segue:

- l'esplicita approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di ognuna di talune operazioni;
- l'evidenza formale dell'operazione compiuta;
- la trasmissione all'Organismo di Vigilanza della decisione del C.d.A della Società dell'operazione compiuta;
- l'espletamento di apposite riunioni con l'OdV.

## Controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza è fatto obbligo di svolgere controlli con le modalità indicate nella procedura controlli ODV, a cui si rimanda.

15	Art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001	Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio)
ANALISI FAT TISPECIE	Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.  Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 400 a 1000 quote.	

Il delitto in esame è un reato comune, quindi può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

Tale ipotesi di reato consiste:

- nella diffusione di notizie false,
- nella realizzazione di operazioni simulate
- in altri artifici

concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Per "diffusione di notizie false", si intendono le comunicazioni rivolte ad una massa di persone, senza obblighi di forma, con qualsiasi mezzo (stampa, radio, televisione, internet), caratterizzate da un connotato di oggettività e da un'effettiva idoneità lesiva.

Per "operazioni simulate" si intendono tanto le operazioni che le parti non avevano alcuna concreta intenzione di realizzare (c.d. "simulazione assoluta"), quanto quelle caratterizzate da una apparente difformità dal vero (c.d. "simulazione relativa").

Per "altri artifici", si intendono gli ulteriori comportamenti che denotano una oggettiva ed intrinseca capacità ingannatoria anche laddove i mezzi utilizzati fossero leciti (es.

per determinate circostanze di tempo e di luogo si realizza una distorsione del gioco della domanda e dell'offerta in modo tale che il pubblico degli investitori è indotto in errore circa lo spontaneo e corretto processo di formazione dei prezzi).

Affinché le condotte suddette siano punibili, è necessario che risultino concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari oppure ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

L'agente deve avere la coscienza e la volontà di porre in essere una o più delle condotte sopra descritte.

Nel caso delle notizie false, il reato si consuma quando queste vengono effettivamente diffuse o quando raggiungono i destinatari, per quanto riguarda le operazioni simulate e gli altri artifici, il momento consumativo si ha con il perfezionamento dell'operazione.

16	Art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001	Art. 2638 comma 1 e 2, c.c. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)
----	------------------------------	---

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari (2), i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari (2), i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 400 a 800 quote.

Il reato in esame è un reato proprio quindi può essere commesso esclusivamente da:

- Amministratori
- Direttori generali
- Sindaci e liquidatori
- altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti.

Sono previste due condotte criminose: una materiale, attiva e consistente nell'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, l'altra omissiva e che si realizza con l'occultamento fraudolento di fatti che devono essere comunicati.

Le false comunicazioni sono quelle previste in base alla legge ed in più tutte quelle che, in forza di istruzioni impartite dalle Autorità di vigilanza nell'esercizio dei loro compiti istituzionali, devono a loro essere trasmesse.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

## Possibili condotte illecite dei reati sopra analizzati

### COMUNICAZIONI/ATTIVITA' SOTTOPOSTE A VIGILANZA

Esempi di modalità con le quali può essere posto in essere il reato di Aggiotaggio nella realtà societaria:

- ✚ Un soggetto che opera per conto della società - nell'interesse e a vantaggio della stessa - diffonde notizie false, esagerate o tendenziose che risultano credibili, al fine di incidere significativamente sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale della Società.
- ✚ Un soggetto che opera, a qualsiasi titolo, per conto della Società, diffonde consapevolmente informazioni false e fuorvianti idonee a produrre una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari tramite i mezzi di informazione (comunicati stampa), compreso internet o tramite ogni altro mezzo.

Esempi di modalità con le quali può essere posto in essere il reato di Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza nella realtà societaria:

Nell'ambito delle segnalazioni di vigilanza, previste dalla normativa, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, vengono esposti fatti materiali non rispondenti al vero.

Esempi:

- ✚ mancata comunicazione della perdita di oltre un terzo del capitale sociale;

- + esposizione di fondi di svalutazione crediti molto bassi;
- + iscrizione in bilancio di un bene immobile per un valore superiore al prezzo di costo;
- + esposizione in bilancio di fondi di ammortamento dei contratti di leasing irragionevolmente sottostimati;
- + iscrizione di costi e, di conseguenza, di debiti inesistenti;
- + rilevazione dell'ammortamento di alcuni beni in misura superiore a quella corrispondente all'effettiva obsolescenza dei beni medesimi;
- + mancata indicazione nella relazione che accompagna il Bilancio d'esercizio della dismissione di beni e/o dell'incarico a terzi di attività rilevanti per la gestione societaria;
- + iscrizione fittizia in bilancio di poste attive qualificate come "partite da regolare";
- + iscrizione tra le passività di un fondo di accantonamento rischi e oneri, pur in assenza di tali rischi, al solo scopo di deprimere il risultato di esercizio;
- + iscrizione in bilancio di costi non aventi natura di costo pluriennale o incrementativi del valore del bene a cui sono stati riferiti (es. capitalizzazione di costi di pubblicità che, in realtà, avevano esaurito la loro efficacia nell'ambito dell'esercizio nel quale erano stati sostenuti);
- + viene effettuata una valutazione del portafoglio titoli di proprietà non rispondente al vero;
- + nel bilancio di liquidazione vengono nascoste passività potenziali relative a controversie giudiziarie in corso dalle quali potrebbero derivare obbligazioni risarcitorie per la società in liquidazione;
- + omessa menzione in bilancio dell'esistenza di un pegno sui beni sociali.

### **Analisi della realtà aziendale e indice di rischio**

A seguito delle interviste condotte e delle risposte ottenute dai referenti aziendali, ai quali sono state sottoposte check list ricognitive, nonché alla prescrizione dei documenti aziendali si ritiene che il rischio commissione dei reati de quo sia gestito.

n.	RIFERIMENTO	REATO PRESUPPOSTO
17	Art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001	Art. 2629-bis c.c. (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)
<b>ANALISI FATTISPECIE</b>	<p>L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (2), o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.</p> <p>Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 400 a 1000 quote.</p>	

Il reato in esame è un reato proprio quindi può essere commesso da:

- amministratori,
- componenti del consiglio di gestione,
- soggetti espressamente individuati dalla norma in questione

Per «conflitto di interessi» si intende ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, l'amministratore abbia in una determinata operazione della società. Quindi si tratta di un'ipotesi che non riguarda solo gli interessi in conflitto con quelli sociali.

L'interesse protetto dalla norma in esame è il patrimonio della società o dei terzi, quindi alla violazione dell'obbligo di dare notizia di qualsiasi interesse deve conseguire un danno alla società o a terzi.

La norma si applica alle società quotate in borsa in Italia o nell'Unione Europea ed alle società non quotate ma con titoli diffusi così come previsto dall'art. 116 del TUF.

La disposizione si applica, inoltre, anche ad una serie ulteriore di soggetti sottoposti a forme di vigilanza espressamente dalla stessa norma individuati.

La condotta consiste nella violazione dell'art. 2391, comma 1 c.c., il quale prevede, in capo all'amministratore, l'obbligo di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura (caratteristiche e peculiarità

intrinseche), i termini (descrizione qualitativa, cioè se l'interesse sia proprio o per conto di terzi, da che cosa sia rappresentato, le sue forme di manifestazione, la sua estensione), l'origine (vale a dire la sua provenienza: da dove deriva, da quale sfera in cui opera l'amministratore esso scaturisca e quando cronologicamente si sia formato) e la portata (dimensione quantitativa e temporale).

Quindi, a seconda delle varie ipotesi, la condotta può essere commissiva o omissiva. Non sono indicati requisiti formali che attengano alla comunicazione. Non è nemmeno indicato il termine entro il quale bisogna adempiere all'obbligo di notizia ma si ritiene che questa debba pervenire agli interessati in tempo utile per consentire agli stessi di intraprendere eventuali iniziative a tutela della società o per assumere le determinazioni ritenute opportune sulla condotta da tenere prima della delibera.

### **Possibili condotte illecite dei reati sopra analizzati**

## **CONFLITTO D'INTERESSI**

Esempi di modalità con le quali può essere posto in essere il reato di omessa comunicazione del conflitto d'interessi nella realtà societaria:

- ✚ Violazione, da parte di un membro del Cda di società quotata o sottoposta a controlli di Autorità di Vigilanza, dell'obbligo di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, ha in un determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;

Esempi:

- Viene sottoscritto un contratto con una società di cui l'amministratore è socio o amministratore;
- Viene acquistato un immobile di proprietà dell'Amministratore.

### **Analisi della realtà aziendale e indice di rischio**

A seguito delle interviste condotte e delle risposte ottenute dai referenti aziendali ai quali sono state sottoposte check list ricognitive e all'analisi dei documenti aziendali si è riscontrato si ritiene che il rischio commissione dei reati de quo sia gestito.



Purtuttavia si prevede che l'Organismo di Vigilanza esegua periodica attività di controllo con le modalità indicate nella procedura controlli ODV, a cui si rimanda.

## REATI DI ABUSO DI MERCATO

<b>18</b>	<b>Art. 25-sexies, D.Lgs. 231/2001</b>	<b>Art. 184 D.Lgs 58/88 (Abuso di informazioni privilegiate)</b>
<b>ANALISI FATTISPECIE</b>	<p>È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).</p> <p>La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.</p> <p>Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).</p>	

Per art. 184, c. 1, D. Lgs. N. 58/98: il soggetto in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio.

Per art. 184, c. 2, D. Lgs. N. 58/98: il soggetto in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose.

### Descrizione

Due diversi tipi di negoziazioni possono essere ricompresi nella fattispecie di reato descritta e denominata insider trading:

1. la negoziazione di titoli di un'azienda (per esempio, azioni o opzioni) basata su informazioni materiali non di pubblico dominio da parte di soggetti sia interni che esterni all'azienda in oggetto: si tratta del reato di abuso di informazioni privilegiate;
2. la negoziazione di titoli di una determinata azienda da parte di soggetti interni alla stessa non basata su informazioni "non di dominio pubblico" (tale pratica, indicata anche come "insider dealing", è considerata legale ma è soggetta, in molte legislazioni, a vincoli informativi sulle negoziazioni effettuate mediante la tempestiva comunicazione agli organi preposti al controllo delle transazioni sul mercato borsistico - quali, per esempio, la CONSOB).

Secondo la Direttiva 2003/124/CE della Commissione del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato, per «informazione privilegiata si intende un'informazione che ha un carattere preciso, che non è stata resa pubblica e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari ovvero sui prezzi di strumenti finanziari derivati connessi».

Deve esserci, quindi, un nesso di causalità tra l'alterazione della quotazione degli strumenti finanziari e la divulgazione della notizia, il quale dovrà essere accertato o attraverso un calcolo probabilistico oppure, a posteriori, con una valutazione logica.

Per quanto riguarda la prima condotta (quella che consiste nell'acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni di cui sopra), essa si concretizza nel compimento, diretto o per interposta persona, di operazioni su strumenti finanziari, anche se per conto di terzi, da parte del soggetto che sia a conoscenza di informazioni riservate che "suggeriscono" la realizzazione di tali operazioni.

La seconda condotta riguarda la semplice comunicazione di tali informazioni a soggetti terzi, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione ovvero dell'ufficio. In tal caso non è più l'insider il protagonista, ma viene sanzionata solo ed unicamente l'uscita dell'informazione dalla sfera di soggetti che avrebbero dovuto e potuto conoscerla per ragioni legate alla loro professionalità.

La terza condotta sanzionata è quella della raccomandazione od induzione di terzi, sulla base delle informazioni privilegiate, al compimento di taluna delle operazioni descritte nel delineare la condotta per prima sanzionata. Il dolo deve coprire tutti gli elementi oggettivi: il possesso della notizia privilegiata, il carattere privilegiato della stessa, la sua potenzialità modificativa del prezzo dello strumento finanziario.

L'interesse tutelato da tale norma è il mercato, o meglio la sua appetibilità. Pur utilizzando il termine "chiunque", tra i soggetti attivi in realtà vengono contemplati coloro che ricoprono determinate qualifiche o che svolgono determinate funzioni (comma 1), in grado di possedere, per questo, informazioni privilegiate: ecco perché, in realtà, si deve considerare una fattispecie propria.

Sono chiamati insiders primari, i quali si dividono in corporate insiders (se ricoprono stabilmente una carica all'interno della società, come gli amministratori, i dirigenti, i sindaci, i dipendenti) ed in temporary insiders, se vengono a conoscenza delle informazioni privilegiate in ragione di un'attività solo temporanea svolta all'interno della società (come la consulenza legale).

Si tende ad escludere dal novero dei soggetti attivi chi sia portatore di conoscenza occasionale o da questi fortuitamente acquisita. Il reato si consuma con il compimento dell'operazione o con la comunicazione della notizia.

La condanna per questo reato comporta anche l'applicazione, per una durata compresa tra i sei mesi e i due anni, delle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici, da una professione o un'arte, dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche ed imprese, dell'incapacità di contrattare con la P.A., nonché della pubblicazione della sentenza su due quotidiani, di cui uno economico, aventi diffusione nazionale; comporta, altresì, la confisca, anche per equivalente, del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

Art. 180 del TUF(Definizioni)1. Ai fini del presente titolo si intendono per: a) "strumenti finanziari": gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato

Art. 1 del TUF(Definizioni)(...) 2. Per "strumenti finanziari" si intendono:

1. valori mobiliari;
2. strumenti del mercato monetario;
3. quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;

4. contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
5. contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
6. contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;
7. contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f), che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;
8. strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito; i) contratti finanziari differenziali; j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali.

19	<a href="#">Art. 25-sexies, D.Lgs. 231/2001</a>	<a href="#">Art. 185 D.Lgs 58/88 (Manipolazione del mercato)</a>
----	---	--

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Il reato in esame è un reato comune: può essere commesso da “Chiunque”.

#### Descrizione

Secondo la Direttiva 2003/124/CE della Commissione del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato, costituiscono manipolazione del mercato:

- le operazioni o gli ordini di compravendita che forniscano, o siano suscettibili di fornire, indicazioni false ovvero fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo degli strumenti finanziari;
- le operazioni che consentano, tramite l'azione di una o più persone che agiscano in collaborazione, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anormale o artificiale, a meno che la persona che ha compiuto le operazioni o che ha conferito gli ordini di compravendita dimostri che le sue motivazioni per compiere tali operazioni o ordini sono legittime e che dette operazioni o ordini sono conformi alle prassi di mercato ammesse sul mercato regolarmente in questione;
- le operazioni o gli ordini di compravendita che utilizzino artifici o ogni altro tipo di inganno o espediente;- la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione,

compreso internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano suscettibili di fornire, indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari, compresa la diffusione di notizie incontrollate o informazioni false ovvero fuorvianti, se la persona che le ha diffuse sapeva o avrebbe dovuto sapere che le informazioni erano false o fuorvianti.

Essendo un reato a dolo generico, affinché si consumi, risulta sufficiente la realizzazione delle condotte, rimanendo irrilevante l'effettiva verifica degli eventi di pericolo. Deve quindi sussistere la coscienza e la volontà di diffondere notizie false oppure di porre in essere operazioni simulate o altri artifici, unitamente alla consapevolezza dell'idoneità di tali condotte a cagionare gli eventi di pericolo normativamente tipizzati.

Con tale norma si vogliono tutelare l'interesse superindividuale sia della stabilità del mercato, sia del sistema bancario.

Per quanto riguarda l'analisi delle modalità di condotta, essendo le medesime, si rimanda a quanto detto in tema di "aggiotaggio" all'art. 2637 c.c. La norma in esame, a differenza dell'art. 2637 c.c. ha come ambito di operatività il settore del mercato mobiliare relativo ai valori quotati o "in fase" di quotazione. La nozione di "strumenti finanziari" ricomprende titoli negoziabili ammessi alla negoziazione o per i quali fosse stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di un altro paese dell'Unione Europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale era stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione Europea.

### **Analisi della realtà aziendale e indice di rischio**

A seguito delle interviste condotte e delle risposte ottenute dai referenti aziendali ai quali sono state sottoposte check list ricognitive e all'analisi dei documenti aziendali si è riscontrato come – allo stato – non sussista il rischio di commissione dei reati di cui sopra.